

COMUNE DI COLICO

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI

SERVIZI

DI GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI E ASSIMILABILI

Allegato alla delibera C.C.

n. 12 del 29 febbraio 2000

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

INDICE

Titolo 1 Parte generale

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Riferimenti normativi
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Linee guida
- Art. 5 Organizzazione del documento
- Art. 6 Scopo del Regolamento
- Art. 7 Campo di Applicazione
- Art. 8 Forma di gestione e Principi Ispiratori
- Art. 9 Divieti ed Obblighi per i Produttori di Rifiuti Urbani
- Art. 10 Attivazione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati
- Art. 11 Informazione, Pubblicità
- Art. 12 Ordinanze Contingibili ed Urgenti

Titoli 2 Definizioni

- Art. 13 Premessa
- Art. 14 Definizioni inerenti al Conferimento, Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti

Titolo 3 Assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani

- Art. 15 Introduzione
- Art. 16 Norme di esclusione
- Art. 17 Assimilazione dei Rifiuti derivanti da Attività Direzionali, Esercizi Commerciali, Servizi
- Art. 18 Assimilazione dei Rifiuti Speciali Ospedalieri
- Art. 19 Assimilazione dei Rifiuti Speciali derivanti da insediamenti produttivi
- Art. 20 Assimilazione dei Rifiuti Speciali derivanti da Attività Agricole
- Art. 21 Procedure di accertamento per l'assimilazione ai R.U. dei rifiuti prodotti da singole attività

Art. 22 Tassazione delle superfici di formazione di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani

Titolo 4 Zona di raccolta con regime di privativa

Capo I Rifiuti Solidi Urbani Interni ed Assimilabili

Art. 23 Individuazione

Capo II Modalità di Raccolta

Art. 24 Sistemi di raccolta

Art. 25 Dotazione cassonetti

Art. 26 Divieti circa la collocazione dei cassonetti e contenitori

Art. 27 Dotazioni per il ritiro dei Rifiuti Speciali Assimilati

Art. 28 Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori

Art. 29 Modalità di conferimento dei rifiuti. Obblighi dell'Utente ed usi vietati

Art. 30 Modalità di raccolta dei Rifiuti Urbani

Art. 31 Divieto di accesso alle proprietà private

Art. 32 Trasporto

Capo III Raccolta Differenziata

Art. 33 Campo di applicazione e finalità del Servizio di Raccolta Differenziata

Art. 34 Requisiti per l'attuazione

Art. 35 Tipologia dei contenitori

Art. 36 Frequenza della raccolta

Art. 37 Rifiuti Urbani Pericolosi – Modalità di conferimento e raccolta differenziata

Art. 38 Rifiuti Liquidi Modalità di conferimento e raccolta differenziata

Art. 39 Rifiuti Organici Compostabili - Modalità di conferimento e raccolta differenziata

Art. 40 Frazione secca recuperabile – Modalità di conferimento e raccolta differenziata

Art. 41 Frazione umido degli RSU – Modalità di conferimento e raccolta differenziata

Art. 42 Frazione secca non recuperabile – Modalità di conferimento e raccolta differenziata

Art. 43 Rifiuti Ingombranti , materiali in vetro, materiali in metallo, frigoriferi e frigocongelatori e simili, componenti elettronici, polistirolo espanso. Modalità di conferimento e raccolta differenziata

Art. 44 Conferimento e raccolta dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani

Art. 45 Conferimento dei veicoli in demolizione e loro parti

Art. 46 Rifiuti cimiteriali

Art. 47 Rapporti con i Consorzi Nazionali Obbligatorii

Art. 48 Associazioni ambientaliste ed Organizzazioni di Volontariato

Art. 49 Coinvolgimento degli Utenti

Art. 50 Norma transitoria

Capo IV Norme e Servizio di Nettezza Urbana

Art. 51 Premessa

Art. 52 Divieti ed obblighi degli utenti di Spazi Pubblici

Art. 53 Pulizia di mercati

Art. 54 Aree occupate da Pubblici Esercizi, Spettacoli viaggianti

Art. 55 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli

Art. 56 Carico e scarico di merci

Art. 57 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Art. 58 Asporto degli scarichi abusivi

Art. 59 Disposizioni diverse

Art. 60 Servizio di Nettezza Urbana

Art. 61 Oggetto del Servizio

Art. 62 Pulizia strade, piazze

Art. 63 Spazzamento manuale

Art. 64 Spazzamento meccanizzato

Art. 65 Cestini portarifiuti

Art. 66 Diserbaggi, opere da cantoniere

Art. 67 Pulizia Strutture Comunali

Art. 68 Pulizia giardini, vasche, fontane

Art. 69 Spazzamento e raccolta ramaglie e fogliame

Art. 70 Innaffiamento vasi, fioriere, aiuole spartitraffico e aree mercatali

Art. 71 Lavaggi strade

Art. 72 Disinfestazioni

Art. 73 Spurgo pozzetti

Art. 74 Deaffissioni di manifesti e cancellazioni scritte

Art. 75 Servizio pubblico in caso di incidente

Art. 76 Ulteriori prestazioni

Art. 77 Smaltimento dei "Rifiuti Esterni"

Art. 78 Pesatura dei rifiuti

Capo V Servizio Antigelo e Servizio Neve

Art. 79 Premessa

Art. 80 Servizio Antigelo

Art. 81 Spartimento della neve

Art. 82 Spartimento della neve : Obblighi degli automobilisti

Art. 83 Sgombero della neve

Art. 84 Sgombero della neve: obblighi dei frontisti

Capo VI Zone con Insediamenti sparsi

Art. 85 Insediamenti sparsi

Art. 86 Zone sparse con regime di privativa

Art. 87 Raccolta Differenziata

Art. 88 Spazzamento

Art. 89 Trasporto

Titolo 5 – Zone senza Regime di Privativa

Art. 90 Conferimento dei Rifiuti

Art. 91 Spazzamento

Art. 92 Attività stagionali

Art. 93 Modalità di servizio

Art. 94 Rinvio

Titolo 6 Validità dei Regolamento – Controllo e Sanzioni

Art. 95 Validità

Art. 96 Vigilanza

Art. 97 Sanzioni

Art. 98 Osservanza

Allegati B1 e B2 _ Norme Sanzionatorie Amministrative Pecuniarie

Allegato B 3 – Elenco Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani

Allegato B 4 - Planimetria

TITOLO I PARTE GENERALE

Art. 1 Premessa

1) In base all'Art. 21 del D. Lgs. 22/97 i Comuni devono effettuare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge 142/90 e successive modificazioni

2) Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e redatto ai sensi del D. Lgs 22 del 15 febbraio 1997, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'Art. 7, comma 2, lettera f del D. Lgs. 22/97.
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'Art. 18, comma 2 lettera d del D. Lgs. 22/97
- h) sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla Legge 8 giugno 1990, N° 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani..

Art. 2 Riferimenti Normativi

1) Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi:

- dell'Articolo N° 21 DECRETO LEGISLATIVO N° 22 del 5 febbraio 1997

e in conformità:

- agli articoli N° 1, 1 bis, 1 ter, 11 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della L. N. 441 del 29 ottobre 1987;
- agli articoli N° 7, 9 e 9 quinquies della Legge n° 475 del 9 novembre 1988;
- al DMA del 26 gennaio 1990;
- alla L. 142 del 8 giugno 1990 e successive modificazioni;
- al DMA del 29 maggio 1991;
- al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO N° 507 del 15 novembre 1993;
- all'Articolo N° 39 della LEGGE N° 146 del 22 febbraio 1994.
- Alla legge Regionale N° 21 del 01.07.1993.

Art. 3 Principi generali

1) Compete al Comune, la gestione dei rifiuti urbani così come definita all'Articolo 1, in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge N° 142/90 e successive modificazioni e all'Articolo N° 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

2) La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

3) Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di **COLICO** nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalle Leggi N° 142/90 e successive modificazioni e dell'Articolo n° 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino - utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

4) Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali o concessori.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalle citate leggi N° 142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

5) Il presente Regolamento costituisce l'ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse al ciclo dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. In particolare l'intera gestione dei rifiuti viene effettuata dal Comune in

modo da incentivare il più possibile la differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard da rispettare;
- d) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- e) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- f) devono essere promossi sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti altresì a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" a seconda delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;
- g) il presente Regolamento assume il "Conferimento differenziato" e la "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "Flussi distinti" di cui al comma precedente;
- h) la sperimentazione e la gestione delle forme organizzative tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché la loro separazione in "Flussi distinti" potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato.

Art. 4 Linee guida

1) La gestione del servizio si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N° 43 ed in particolare, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della Legge 8 giugno 1990, n° 142 e successive modificazioni, e della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

2) La gestione dei Rifiuti Urbani e Speciale Assimilati agli Urbani, prodotti sul territorio del Comune di **COLICO**

si adegua alla Legge Regionale 21/93, al D. Lgs. 22/97.

3) Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi a monte con l'obiettivo di:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità disponibile da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del

servizio stesso;

- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Art. 5 Organizzazione del Documento

1) E' costituito da 6 Titoli, ciascuno riferito ad una parte, per quanto possibile omogenea.

Titolo 1 Contiene le premesse, gli scopi e le precisazioni. Vengono definiti gli obblighi dell'Utente e dell'Ente Gestore

Titolo 2 Interamente dedicato alle definizioni

Titolo 3 Fissa i criteri in base ai quali i rifiuti prodotti da attività non domestiche e pertanto, in linea di principio, classificati "Speciali", possono essere "assimilati" ai rifiuti urbani e come tali trattati ai fini del conferimento; raccolta, smaltimento ed applicazione della relativa tariffa.

Titolo 4 Riguarda le zone di raccolta con regime di privativa. Tratta i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le modalità di raccolta, la raccolta differenziata, le norme e servizi di nettezza urbana, la gestione dei rifiuti urbani esterni, il servizio antigelo e neve e le zone con insediamenti sparsi.

Titolo 5 Riguarda le zone di raccolta senza regime di privativa. Tratta il conferimento dei rifiuti, le attività stagionali e modalità di servizio.

Titolo 6 Riguarda la validità del Regolamento, la vigilanza e le norme sanzionatorie.

Art. 6 Scopo del Regolamento

1) Il presente Regolamento ha lo scopo di:

- Disciplinare le modalità di espletamento delle attività inerenti il Conferimento, Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Assimilati nel territorio del Comune di **COLICO**

- Disciplinare le modalità di espletamento delle operazioni di Nettezza Urbana del territorio comunale con trasporto e smaltimento dei Rifiuti (Rifiuti Esterni) che ne derivano.
- Disciplinare il Servizio Antigelo, lo Spartimento e Sgombero della neve.
- Determinare il perseguimento degli obiettivi indicati dall'Art. 4 del presente Regolamento, fissando obblighi per chi produce, raccoglie, trasporta o tratti rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.

2) La definizione "flusso distinto" può significare "stesso materiale" nel caso di vetro, carta, plastica ecc, ma può altresì indicare un mix di diversi materiali che rispondono ad una stessa caratteristica, ad esempio quella di essere utilizzabili per produrre compost. Flusso distinto è anche quello composto dai "Rifiuti misti".

Art. 7. Campo di Applicazione

1) Tutti i Rifiuti prodotti sul territorio Comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della Raccolta e Smaltimento:

Rifiuti Urbani, Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Urbani Ingombranti, Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, Rifiuti Urbani Esterni.

2) L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune di **COLICO** ai sensi dell'Art. 68 del DLgs 15.11.93 N. 507.

3) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli affluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla LEGGE n° 615 del 13 Luglio 1976 e dal D.P.R. n°203 del 24 Maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione);
- b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 1964);
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- e) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 19 Ottobre 1984, n° 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo n° 33 del Decreto Legislativo n° 22/97;
- f) alle acque di scarico (disciplinate dalla L.N. n° 319 del 10 Maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- g) ai materiali esplosivi in disuso;
- h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
- j) ai materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- k) alle attività di recupero di cui all'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97 effettuate nel

medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

4) Sono esclusi da questo Regolamento, in quanto il Comune non è direttamente coinvolto, i seguenti tipi di Rifiuti:

- Rifiuti Speciali non assimilati e Speciali Pericolosi (il cui smaltimento è a carico dei Produttori come specificato al successivo Art. 44) per i quali il Comune non abbia istituito, nelle forme previste dalle leggi 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione degli stessi.
- Scarichi industriali, Emissioni gassose, Polveri, Calore, Radiazioni per i quali valgono le disposizioni a livello Europeo, Nazionale, Regionale, Provinciale.

Art. 8. Forma di Gestione e Principi ispiratori

1) I Servizi di cui al presente Regolamento possono essere gestiti dal Comune direttamente o mediante le forme previste dalle leggi 8 Giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e possono essere affidati rispettivamente:

- a) In concessione ad idonea impresa mediante gara di appalto da indire in accordo con le norme vigenti
- b) con "Convenzione" in base al testo dell'Art. 12 della legge 23 Dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), che ha integrato la legge n. 142/1990 e successive modificazioni ,è il seguente:"(Art. 12 Le Province e i Comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici Costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9 Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica Nel caso di servizi pubblici statali locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato)"

2) I soggetti, affidatari dell'intero o di parte del servizio, debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale (Art. 30 del D.Lgs. 22/97) o (D.M. 21/06/1991 n. 324) aventi altra idonea autorizzazione prevista dal D.Lgs. 22/97. Essi sono tenuti all'obbligo di dichiarazione alla Provincia, ai sensi dell'Art. 12 comma 2 della L.R. 21/93.

3) Ogni profilo dei rapporti tra Comune e soggetto operante del servizio sono regolati dall'apposito capitolato.

Il soggetto operante (Comune, Azienda Speciale, Consorzio, Società mista, Ditta privata, ecc.), verrà d'ora innanzi menzionato come "Appaltatore".

Art. 9 Divieti ed Obblighi per i Produttori di Rifiuti Urbani

1) Tutti i produttori di Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Appaltatore e pertanto, soggetti alla relativa Tariffa Comunale rapportata alle superfici di produzione ed alle produttività specifiche statisticamente rilevate.

2) Per le sole Utenze rappresentate da ditte esercenti attività Artigianali, Industriali, Agricole e Terziarie, è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal Servizio ordinario posto in essere dal Comune, con le modalità e nei termini fissati dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa RSU. Agli utenti di cui sopra, che avranno provveduto ad adottare e comunicare le "Procedure Semplificate" di cui al Capo V del D.Lgs 22/97 verranno applicate le " Riduzioni Individuali" previste dal Regolamento Comunale sulla tariffa RSU. Le Utenze di cui sopra potranno richiedere Servizi di conferimento diversi, stipulando apposita convenzione che preveda il pagamento di tariffa rapportata esclusivamente ai quantitativi di rifiuti conferiti.

3) E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc. Chiunque, in violazione dei divieti di cui al presente articolo, abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali e sotterranee è punito, ai sensi del D.Lgs 22/97 (Art. 14, commi 1 e 2, Art. 43, comma 2, ed Art. 44, comma 1), con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli Art. 50 e 51 del D. Lgs 22/97, chiunque viola i divieti di cui al presente Articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inadempienza il Sindaco, ai sensi dell'Art. 38 della Legge 142/90 e successive modificazioni, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, allo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Il Responsabile del servizio può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

4) E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate. E' pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di Raccolta Differenziata nei cassonetti per la raccolta di Rifiuti misti.

5) Sono previste, e verrà meglio specificato ai successivi articoli, le seguenti raccolte differenziate: vetro, carta, plastica, alluminio, Rifiuti Urbani Pericolosi (Rup diversi tipi) Rifiuti Urbani Ingombranti(Rui diversi tipi), oli e grassi vegetali ed animali, rifiuti vegetali, materiali in metallo, pertanto nessun oggetto o materiale appartenente a dette categorie di rifiuti potrà essere conferito a contenitori diversi da quello al quale è destinato.

6) I produttori di Rifiuti Urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli Articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

7) Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 22/97 è vietato:

- a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dei servizi

comunali di smaltimento rifiuti;

- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato "porta a porta";
- c) danneggiare le attrezzature del servizio di raccolta e smaltimento pubblico dei rifiuti;
- d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ledono il servizio stesso;
- e) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n° 22/97;
- g) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi, ecc.;
- h) il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- j) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e dei RSU;
- k) lanciare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione nonché collocare i volantini stessi sulle auto in sosta;
- l) incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde"(sfalci , potature, fogliame, ramaglie)
- m) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti
- n) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

8) Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi specificatamente regolati
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, ma è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi
- il deposito, in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei Rifiuti Urbani, tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

9) Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa di cui alle tabelle allegate "B1 "B2 . Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di raccolta e smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 n° 547. DPR 19.03.1956 n° 303 e Decreto legislativo N° 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.)

Art. 10 Attivazione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati

- 1) Nel rispetto dei precedenti Art. 3 e 4 il Comune definisce le categorie di rifiuti da sottoporre a Raccolta Differenziata e le aree d'intervento.
- 2) L'attivazione del Servizio di Raccolta Differenziata è obbligatorio per i Rifiuti Urbani pericolosi e Rifiuti Urbani Ingombranti.
- 3) Il Comune, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio.
- 4) Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di Raccolta Differenziata se non preliminarmente concordate con l'Amministrazione Comunale.
- 5) Il Comune provvederà a comunicare agli Utenti le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate indicando l'Operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.
- 6) E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.
- 7) Il Comune avrà cura di pubblicare eventuali modifiche alle modalità di gestione del Servizio di Raccolta Differenziata.
- 8) Il Comune potrà attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali da definirsi, forme di raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.
- 9) L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo N. 23 del decreto Legislativo N. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento. All'atto dell'istituzione verranno stabilite le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Art. 11. Informazione, Pubblicizzazione

- 1) Il Comune, tramite l'Assessorato competente avvalendosi anche del volontariato e delle associazioni ambientaliste, organizzerà campagne di informazione e sensibilizzazione a favore dell'utenza.

Art. 12. Ordinanze Contingibili ed Urgenti

- 1) Ai sensi del D.lgs 22/97, Art. 13 comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
- 2) Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le suddette ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO 1 DEFINIZIONI

Art. 13

Premessa

1) Le definizioni che seguono, sono ricavate dalla corrente letteratura e normativa specializzata sull'argomento e sono qui riportate per fare in modo che, l'accezione dei termini sia la stessa per chi ha scritto e chi utilizzerà questo documento. I flussi distinti di rifiuti sono:

- a) **Rifiuti misti:** insieme di rifiuti, magari singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità.. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) in quanto per entrambi è obbligatoria la separazione dai rimanenti rifiuti e la loro raccolta differenziata.
- b) **Rifiuti omogenei:** Vetro, carta, plastica, lattine, organico ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio come materie prime in Vetriere, Cartiere ecc.
- c) **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono inviati alle specifiche piattaforme di trattamento in cui avviene sia il recupero (metalli ecc.) sia l'innocuizzazione del RUP. La raccolta differenziata dei RUP è obbligatoria.
- d) **Rifiuti Urbani Ingombranti:** sono inviati alle piattaforme di demolizione in cui si opera dapprima la separazione dei rifiuti tossici (acidi, solventi ecc.), pericolosi (gas freon, oli ecc.) e successivamente il recupero e/o riciclaggio dei materiali risultanti dalla demolizione ed infine smaltimento in discarica di ciò che rimane. La raccolta differenziata dei RUI è obbligatoria.

2) I rifiuti sono poi classificati in base alla loro provenienza e cioè "Rifiuti Urbani" sono tutti quelli visti sopra, provenienti da utenze domestiche, mentre "Rifiuti Assimilati agli Urbani" sono i rifiuti provenienti da attività produttive, commerciali, servizi, attività agricole che soddisfano i criteri di assimilazione definiti nel Titolo 3 ed infine i "Rifiuti Speciali non Assimilati" sono i rifiuti provenienti dalle stesse attività che non soddisfano i criteri di assimilazione definiti nel Titolo 3.

3) Con "Speciali" si identificano i rifiuti derivanti da attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, terziarie che o per quantità o per qualità non rientrano nelle categorie di cui al successivo Art. 16.

Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:


- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali;
- d) i rifiuti da attività commerciali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;
- f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento rifiuti;
- g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie: rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria, fatta salva la parte di rifiuti dichiarati "Assimilati agli Urbani"(vedi art. 18);
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico o privato, compresi i natanti, a qualsiasi titolo.

4) Il Comune può istituire, nelle forme previste dalle leggi 8 Giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di rifiuti speciali non assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti attività:

- a. autosmaltimento dei rifiuti;
- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 ai sensi del D.lgs 22/97, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

5) Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo n°7 del Decreto Legislativo n° 22/97 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti vengono così classificati:



6) IN BASE ALLA PROVENIENZA:

URBANI

1)DOMESTICI: sono costituiti da Rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile **ORDINARI** abitazione, ulteriormente suddivisi in:

a) **ORGANICI:** sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili . A loro volta si suddividono in:

- **Verde:** comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri;
- **Umido:** comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

b) **SECCHI:** sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, suddivisi in:

- **Recuperabili:** tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, quali: carta & cartone, contenitori in plastica per liquidi, lattine in alluminio, barattoli in banda stagnata, altre frazioni riciclabili.

2)DOMESTICI

INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

3)ESTERNI: sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;

4)ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilati agli Urbani): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo Art. 17;

5)CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI ED ASSIMILATI.

2) Ai fini del presente Regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

- a) **Detenzione iniziale:** funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi.
- b) **Conferimento:** operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
- c) **Isola ecologica:** zona non recintata e non presidiata dotata di contenitori per il conferimento dei Rifiuti misti e delle principali frazioni di rifiuto, eccetto gli ingombranti. Il Comune opererà in modo che i tipi di contenitori (vetro, carta, ecc.) mancanti in un'isola ecologica siano rintracciabili nelle piazzole immediatamente vicine.
- d) **Contenitore:** le diverse tipologie di rifiuti in termini di materiale, consistenza, pericolosità impongono una vasta gamma di "Contenitori" intesi come recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore, eventualmente dotati di necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, ecc.
- e) **Stazione di conferimento:** Zona recintata e presidiata, dotata di necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, di tutte le tipologie di rifiuti: Vetro, Carta, Cartone, Plastica, Metalli, RUI (diversi tipi) RUP (diversi tipi)
- f) **Raccolta porta a porta:** raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ufficio Comunale competente.
- g) **Raccolta per punti:** raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti da cassonetti di grandi dimensioni (scarrabili) depositati per un tempo breve (un giorno) in date e punti del territorio comunale concordati allo scopo di facilitare agli Utenti il conferimento di detti Rifiuti.
- h) **Raccolta su chiamata:** raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il conferimento ai contenitori stradali, concordata preventivamente dall'Utente con il Comune.
- i) **Spazzamento:** operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni così come definiti all'Art. 77.
- l) **Trasporto:** operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica).
- m) **Valorizzazione:** ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti.: pressatura in balle, pellettizzazione, ecc.
- n) **Piattaforma autorizzata:** area attrezzata per il trattamento di Rifiuti Urbani e/o Speciali, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni.

TITOLO 3 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 15 Introduzione

1) Le disposizioni di cui ai successivi Articoli disciplinano i criteri e le modalità di assimilazione dei Rifiuti prodotti da attività non domestiche, e pertanto non classificati come "Speciali", ai Rifiuti Urbani ai fini del conferimento all'ordinario Servizio di Raccolta espletato dall'Ente gestore e dell'applicazione alle relative superfici di formazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani.

2) Tali disposizioni pertanto riguardano:

Art. 17 Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali, pubblici esercizi.

Art. 18 Rifiuti derivanti da attività ospedaliere

Art. 19 Rifiuti derivanti da insediamenti produttivi

Art. 20 Rifiuti derivanti da attività agricole

3) L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'Art. 18 comma 2, lettera d del Decreto Legislativo n° 22/97.

4) I "Rifiuti Speciali" prodotti da attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e terziarie soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti nel presente regolamento, rientrano come servizio di raccolta e smaltimento nell'organizzazione prevista per la gestione dei Rifiuti provenienti da utenze domestiche e classificati come "Rifiuti Urbani".

5) Le limitazioni che stabiliscono "quantità" e "qualità" con le quali viene stabilita l'assimilazione dei rifiuti speciali sono le seguenti:

a) i rifiuti devono corrispondere in termini qualitativi ai rifiuti normalmente prodotti dalle utenze domestiche e devono avere una composizione merceologica analoga agli stessi o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'Allegato "B3" del presente Regolamento.

b) i rifiuti non devono superare il limite di produzione annua di 20.000 Kg. per operatore economico di cui agli articoli 17 – 18 – 19 - 20.

6) Per i quantitativi di rifiuto oltre i 20.000 Kg. di cui sopra, l'operatore economico che lo produce avrà l'obbligo di provvedere a sua cura e spese al relativo smaltimento come previsto nel successivo Art. 44 del presente Regolamento. Il Comune, in casi particolari, può giungere ad accordi specifici con l'operatore economico ai fini dello smaltimento diretto dei rifiuti anche sopra il quantitativo suddetto purchè sussista la fondata economicità dell'operazione per l'Ente.

7) Il "produttore" di rifiuti "Assimilati agli urbani" che rispettano i criteri di cui alle lettere a) e b) non dovrà più provvedere al loro smaltimento bensì, con regime tariffario della categoria di appartenenza, dovrà usufruire del Servizio di raccolta e smaltimento espletato dall'Appaltatore. In alcuni casi, possono convivere le due situazioni: una parte di rifiuti (gli "assimilati agli urbani") raccolta e smaltita

dall'Appaltatore ed una parte (i "Rifiuti Speciali non assimilati") smaltita a carico del Produttore sotto il controllo del Comune.

8) Il Comune si riserva la possibilità di variare tali limitazioni in seguito alla prossima determinazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in ottemperanza al D. Lgs. 22/97, Art. 18, comma 2 lettera d;

Si adotterà spesso nel seguito il termine "Assimilati" per indicare i "Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani".

Art. 16 Norme di esclusione

- 1) Sono esclusi dall'assimilazione i Rifiuti Speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima categoria, oltre, naturalmente, ai rifiuti classificati tossici o nocivi o comunque pericolosi.
- 2) Sono esclusi dall'assimilazione i Rifiuti Speciali provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i Rifiuti Urbani, ma in peso o volume tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento dell'Appaltatore, come specificato nel precedente Art. 15.
- 3) Non possono infine essere assimilati agli urbani quei Rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il Servizio:
 - a) materiali non aventi consistenza solida
 - b) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati
 - c) materiali fortemente maleodoranti
 - d) materiali eccessivamente polverulenti
 - e) materiali eccessivamente voluminosi non compatibili con l'organizzazione operativa del servizio

Art. 17. Assimilazione dei Rifiuti derivanti da Attività Direzionali, Esercizi Commerciali, Servizi

- 1) Salvo quanto previsto dal precedente Art. 16 (Norme di esclusione), sono assimilati ai Rifiuti Urbani senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
 - a) Servizi igienico sanitari con esclusione delle superfici di formazione di rifiuti pericolosi
 - b) Uffici e locali di enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative.
 - c) Servizi scolastici e loro pertinenze
- 2) Salvo quanto previsto dal precedente Art. 16 (Norme di esclusione), sono assimilati ai Rifiuti Urbani salvo preventivo accertamento del rispetto delle limitazioni quantitative definite nell'Art. 15, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:
 - d) Attività ricettivo alberghiere e collettività, mense, ristorazione in genere
 - e) Studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali.
 - f) Attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni
 - g) Attività di vendita al minuto e relativi magazzini
 - h) Pubblici esercizi
 - i) Attività artigianali di servizio alla residenza.

Art. 18 Assimilazione dei Rifiuti Speciali derivanti da attività sanitarie.

Sono assimilati agli Urbani i seguenti Rifiuti Speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie:

- a) rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie
- b) rifiuti derivanti dalle cucine relativamente alla preparazione dei pasti
- c) residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza ad esclusione di quelli che, su certificazione del Direttore Sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive

- d) altri rifiuti con esclusione di quelli derivanti da medicazione, rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 19. Assimilazione dei Rifiuti Speciali derivanti da insediamenti produttivi.

1) I rifiuti derivanti da processi di lavorazione industriale devono intendersi Speciali e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilazione ai Rifiuti Urbani, restando conseguentemente a carico del Produttore l'onere del relativo smaltimento. Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di Stabilimenti Industriali all'interno dei quali non si esercitano direttamente attività produttive (laboratori di ricerca, uffici, magazzini materie prime, semilavorati e prodotti finiti, reparti spedizione, officine di manutenzione, rimesse, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte), ai fini dell'assimilazione, vale quanto stabilito dal precedente Art. 15.

Art. 20. Assimilazione dei Rifiuti Speciali derivanti da Attività Agricole

1) Sono considerati a tutti gli effetti come Assimilati agli Urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, anche se il produttore, in considerazione dei quantitativi raccolti può decidere per essi forme differenziate di smaltimento, quale ad esempio in concimaia. Tale forma di smaltimento può essere adottata solo se la concimaia presenta caratteristiche tecniche rispondenti ai requisiti previsti per tali strutture, soprattutto per quanto concerne la salvaguardia da eventuali dispersioni di percolato nel terreno circostante. I rifiuti devono essere sistemati nella concimaia in strati non troppo alti, provvedendo altresì a sminuzzare le parti grosse, al fine di accelerarne la decomposizione. Le principali tipologie di concimaie sono:

- a) A platea
- b) A maceratoio
- c) A fossa
- d) A celle
- e) A celle zimotermiche

Queste ultime sono particolarmente adatte per i rifiuti in quanto, impedendo la dispersione dell'azoto, accelerano il processo di fermentazione che avviene in circa 60 gg.

2) Sono altresì da considerarsi Assimilati agli Urbani i rifiuti derivanti dalla manutenzione e riparazione di macchine e mezzi d'opera impiegati nelle attività. I contenitori di fitofarmaci utilizzati nelle medesime attività assumono la classificazione di Rifiuti Urbani Pericolosi.

Art. 21. Procedure di accertamento per l'Assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività

1) Le procedure di accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività, ai fini dell'accettazione oppure o esclusione dei Rifiuti Speciali dall'assimilazione ai Rifiuti Urbani sono definite come di seguito specificate:

- a) Con procedimento d'Ufficio previa verifica della documentazione tecnico/amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o

tramite altri contatti diretti con la Ditta produttrice dei rifiuti

b) Su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

B 1) Ramo di attività dell'Azienda e sua classificazione (Industriale, Artigianale, Commerciale, di servizio, ecc.);

B 2) Specificazione dell'attività svolta;

B 3) Articolazione tipologica del rifiuto prodotto;

B 4) Quantitativi mensili ed annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

B 5) Dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai Rifiuti Urbani;

B 6) Superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

B 7) Superfici aziendali complessive;

B 8) Numero di addetti complessivi;

B 9) Numero addetti preposti alle attività che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "Speciali".

Per rifiuti residuati da lavorazioni o comunque derivanti da sale di lavorazione di imprese industriali, la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti B 1, B 2, B 3, B 6, B 7; con fini statistico conoscitivi.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva, in genere alle scale 1: 200 – 1: 500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superficie di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di cui al punto “b” da parte di privati dovranno essere inoltrate, unitamente alla sopracitata documentazione, all’Ufficio competente. Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tariffa R.S.U. di superficie aziendali, a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o Impresa autorizzato, non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi e facendo riferimento a criteri accettati dall'Amministrazione Comunale.

L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento dei Rifiuti Speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di rifiuti recuperabili e/o scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartone e simili, anche se merceologicamente analoghi ai Rifiuti Speciali Assimilabili.

Art. 22. Tassazione delle superfici di formazione di Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani

- 1) Alle superfici di formazione dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ai sensi dei criteri su indicati, viene applicata la Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento (Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti).
- 2) E' vietata la sottoscrizione di contratti con Ditte esterne di raccolta e smaltimento di Rifiuti rispondenti ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione agli Urbani.

TITOLO 4 ZONA DI RACCOLTA CON REGIME DI PRIVATIVA

Capo I Rifiuti Solidi Urbani Interni ed Assimilabili

Art. 23. Individuazione

1) Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici ed assimilati essendo attività di pubblico interesse, viene effettuato in regime di privativa su tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

2) I perimetri atti a delimitare le aree di espletamento dei servizi, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti, la possibilità di usufruirne, compatibilmente con i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del Servizio e gettito globale della tariffa Comunale sui Rifiuti.

3) Le aree di raccolta obbligatoria sono perciò costituite:

- a) Dalle superfici del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dai centri commerciali e produttivi integrati, come perimetrati in rosso e indicate con la lettera **b)** nelle planimetrie in scala 1/10.000 allegato B4 quale parte integrante del presente Regolamento.
- b) Dagli insediamenti sparsi ricompresi nei perimetri rilevati con colore giallo e indicati con la lettera **a)** nelle planimetrie stesse, nonché dalle abitazioni coloniche. Si intendono altresì coperti da pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risultano effettivamente all'interno dell'area entro la quale il servizio stesso è espletato, almeno i due terzi della strada di accesso.
- c) Dalle zone ricomprese nei perimetri rilevati con colore verde e indicate con la lettera **c)** nella planimetria suddetta ove il servizio è organizzato a carattere stagionale.

4) I perimetri delle aree entro i quali il servizio è effettuato, potranno essere aggiornati e modificati, con motivata deliberazione del **Consiglio Comunale** su parere dell'Ufficio competente.

Capo II Modalità della Raccolta

Art. 24 Sistemi di raccolta

1) Il servizio di raccolta RSU ed Assimilati è organizzato come segue:

- a) A mezzo cassonetti o bidoni con le caratteristiche di cui all'Art. 3 . 4 . 59 del Regolamento locale di Igiene Tipo, approvato con Delibera n° 29 del C.C. del 12.05.1995.
 - b) Con il sistema "porta a porta"
- 2) Le frequenze di raccolta per le zone individuate nelle allegate planimetrie, saranno stabilite nel Capitolo regolante lo svolgimento del servizio.

Art. 25

Dotazione cassonetti

1) La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare i criteri di ottimizzazione del servizio, nel rispetto delle esigenze delle aree servite. Di norma è garantita una capacità di litri 1.000 ogni 40 utenti, posizionando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 150 metri dalle utenze servite (es. ultima abitazione) elevabile a 300 metri nelle zone di estensione della privativa agli insediamenti sparsi, in relazione inversa alla loro densità.

2) I cassonetti sono posizionati di norma su suolo pubblico, in apposite "piazzole" opportunamente allestite, al fine di impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di asporto e di lavaggio, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

3) In caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati, nuove costruzioni, rifacimenti, ristrutturazioni o comunque di superfici produttrici di rifiuti, di iniziativa pubblica o privata, dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate le piazzole di cui al precedente comma 2) . Quanto sopra sulla base di standard predisposti dall'Ufficio Comunale competente, che terrà conto delle esigenze sia di incremento dei cassonetti e contenitori esistenti, sia dei nuovi posizionamenti, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

4) A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il parere preventivo dell'Ufficio Comunale competente, la cui esistenza agli atti sarà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

5) I cassonetti devono essere costruiti in materiali resistenti, ignifughi, ed in grado di ridurre al massimo la rumorosità durante le operazioni di svuotamento e raccolta, nonché permettere una rapida ed efficace operazione di lavaggio e disinfezione. Sono normalmente dotati di tutti gli accessori necessari per il loro sollevamento e svuotamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta (ruote, attacchi, rulli, aste, ecc.) nonché di comandi a pedale o manuale per permettere una agevole apertura. Sono altresì dotati di regolare segnaletica di Legge. Le caratteristiche complessive dei cassonetti devono soddisfare ai requisiti imposti dalle normative nazionali e comunitarie.

Art. 26

Divieti circa la collocazione dei cassonetti e contenitori

1) Divieti di collocazione da rispettare come da Codice della Strada:

- a) Entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, semafori
- b) Entro la distanza di visibilità (minimo 2 metri) presso passi carrabili
- c) Nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto

2) Divieti di collocazione nel rispetto dei criteri di igiene: Va rispettata una distanza di almeno 5 metri da:

- d) Finestre ubicate al piano terra o seminterrati

- e) Ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e Farmacie
- 3) Divieti di collocazione nel rispetto dei criteri di sicurezza:
- f) Distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre fonti di materiale infiammabile
 - g) Distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche. Consultare all'uopo la specifica normativa.
- 4) Di norma si dovrà altresì nel posizionamento:
- h) Evitare strade di difficile transito per condizioni e dimensioni (strade senza sbocco).
 - i) Rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale o ambientale quali monumenti, palazzi storici, musei, eventuali zone archeologiche.

Art. 27. Dotazioni per il ritiro dei Rifiuti Speciali Assimilati

- 1) La gestione della raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani avviene nel rispetto delle seguenti regole:
- a) I materiale immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificati come Assimilati ai sensi del precedente Titolo 3 rimanendo a carico del produttore /utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
 - b) I Rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi in sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti. Eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura.
 - c) I quantitativi di Rifiuti Assimilati conferiti nei cassonetti stradali non devono in alcun modo compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive.

Art. 28 Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori

- 1) La pulizia dei contenitori attraverso regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni deve essere effettuata con le seguenti frequenze e/o ogni qualvolta risulti necessario al fine di ovviare all'insorgere di inconvenienti igienico/sanitari:
- a) N° 3 interventi nella stagione estiva, nei mesi di giugno, luglio, agosto (1 al mese);
 - b) N° 1 intervento ogni tre mesi nella stagione invernale (ottobre, gennaio, aprile);
- 2) Il percolato proveniente dalle predette operazioni deve essere opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.
- 3) Il servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art.29.**Modalità di conferimento dei Rifiuti – Obblighi dell'Utente e usi vietati**

1) La detenzione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso (è altresì vietato l'utilizzo di eventuali canne di caduta tuttora esistenti). Ancora il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda del Cassonetto di destinazione in conformità con le disposizioni riguardanti la Raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2) E' fatto divieto agli Utenti di lasciare, anche temporaneamente, il sacchetto dei Rifiuti sui pianerottoli o sulle scale o comunque locali ad uso condominiale. Pertanto detti rifiuti devono passare direttamente dal luogo in cui vengono prodotti ed accumulati al luogo di conferimento senza soste intermedie.

3) Il conferimento dei Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati, deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i sistemi ed i contenitori messi a disposizione dal Comune.

4) Qualora il conferimento avvenga in contenitori stradali, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume, e gli Utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per prevenirne la dispersione. Gli Utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del contenitore rimanga chiuso.

5) Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune. Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo N. 23, commi 1,2 e 3 del Decreto Legislativo N. 22/97.

6) Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni a mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D, Lgs. 22/97;
 - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti).
- c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e(o) sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- d) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori che devono garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.
- e) Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di

normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

- f) Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.

7) Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" al contenitore ad essa predisposto. In particolare non possono essere conferiti, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti che in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

8) E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ufficio competente motivata richiesta in tal senso. I cassonetti devono essere richiusi dopo l'uso. E' vietato affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura e dimensioni (manifesti, adesivi), fatto salvo quanto eventualmente disposto ed autorizzato dal Comune.

Art. 30 Modalità di raccolta dei Rifiuti Urbani

1) Il Comune provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta RSU e Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettano di contenere i costi energetici e di gestione.

In caso di raccolta a domicilio il Servizio può essere affidato, previo assenso del Comune, ad Enti ed Organizzazioni di Volontariato ed a Cooperative di solidarietà nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate..

2) Sono previsti i seguenti tipi di raccolta:

- a) **Ordinaria:** consiste nella raccolta dei Rifiuti misti da effettuarsi in giorni ed orari prefissati attraverso il servizio "porta a porta" oppure con contenitori stradali;
- b) **Differenziata:** consiste nella raccolta dei Rifiuti omogenei (vetro, carta ecc.) e RUP, attraverso il servizio porta a porta oppure con contenitori stradali, impiegando autocompattatori e/o automezzi diversi con l'obiettivo di ospitare e mantenere separati diversi tipi di rifiuti, con particolare riguardo alla sicurezza per quanto concerne i RUP;
- c) **Per punti:** svuotamento dei contenitori per RUI posizionati in determinati punti del territorio comunale, individuati dall'Amministrazione Comunale

3) Il Servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino. Dovrà essere posta particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché la nettezza del suolo attorno ai contenitori ed agli automezzi di raccolta.

Operazioni queste di competenza del personale preposto al servizio in parola, ogni qualvolta si effettua lo svuotamento di un contenitore.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate osservando scrupolosamente le norme igienico e sanitarie, in modo che non possa derivarne nocimento alcuno alla salute pubblica.

4) Orari e frequenza dei vari tipi di raccolta per i vari tipi di rifiuti, fatte salve le esigenze di viabilità e di Contratto di lavoro, sono definiti nel Capitolato regolante lo svolgimento del servizio.

In casi particolari l'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di richiedere interventi con

frequenza diversa nonché l'immediato svuotamento dei contenitori che risultassero traboccanti, senza che questo costituisca pregiudizio o ritardo per l'espletamento dei restanti servizi.

Art. 31 **Divieto di accesso alle proprietà private**

- 1) E' fatto divieto al personale addetto al servizio, di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle proprietà private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
- 2) In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno delle proprietà private.
- 3) L'Autorizzazione di cui al precedente comma, dovrà essere richiesta dagli interessati in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti, e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume nessuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione.

Art. 32 **Trasporto**

- 1) Il trasporto dei Rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, del Codice della Strada e delle specifiche autorizzazioni.
- 2) I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo lo svolgimento di un servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).
- 3) Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti e ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di Legge vigenti.
- 4) Gli automezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti potranno avere diverse caratteristiche dimensionali (pesanti, medi, leggeri) a seconda della viabilità da percorrere, purchè rispettino i requisiti di cui ai comma precedenti.

Capo III **Raccolta Differenziata**

Art. 33 **Campo di applicazione e finalità del servizio di Raccolta Diffeerenziata**

- 1) Il presente Regolamento emanato in attuazione all'Art. 39 del D.Lgs. N° 22 del 05.02.1997, dell'Art. 2 comma 1 lettera c) e dell'Art. 8 comma 3 della L.R. N° 21 dello 01.07.1993, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti urbani di cui all'Art. 5 comma 2 della L.R. 21/93.
- 2) Il Comune e l'Appaltatore organizzano il servizio di Raccolta Differenziata, ossia la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima, secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
- 3) La Raccolta Differenziata ha quindi le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) Diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;

- 1) Appartengono a tale categoria i Rifiuti Vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo- cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.
- 2) Il conferimento di tali tipologie di Rifiuto (erba, ramaglie, foglie) è consentito in apposite aree che verranno indicate con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
- 3) I rifiuti raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi, in agricoltura e come materiali per recuperi ambientali.

Art. 40 Frazione secca recuperabile (Sacco Viola)
Modalità di conferimento e Raccolta Differenziata

- 1) La raccolta dei rifiuti denominati "**frazione secca recuperabile**" quali carta, giornali, riviste, cartone, cartoncino, bottiglie e contenitori in plastica per liquidi, sacchetti della spesa, vecchi indumenti non impregnati di vernici e solventi, lattine di alluminio, barattoli in metallo può essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore ad una volta la settimana oppure con il sistema dei contenitori stradali.
- 2) La frequenza dell' asporto potrà essere aumentata, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo. I rifiuti secchi recuperabili dovranno essere ben chiusi in sacchetti a perdere di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune (Sacco Viola)
- 3) Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Art. 41 Frazione Umido degli RSU (Sacco Grigio)
Modalità di conferimento e Raccolta Differenziata

- 1) La raccolta della frazione UMIDO degli RSU, quali buccia di frutta, scarti di verdura, pesce, carne, ossa, pane, riso, fondi di caffè, filtri di tè, formaggi, salumi, gusci d'uova, carta assorbente bagnata, fazzoletti di carta, viene effettuata con il sistema "porta a porta" o dei contenitori stradali con le seguenti frequenze:
 - a) UNA VOLTA ALLA SETTIMANA nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre, Dicembre.
 - b) DUE VOLTE ALLA SETTIMANA nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre.
 - 2) Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto potrà essere aumentata a cura della Giunta Comunale, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festività consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il quarto giorno. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti biodegradabili a perdere (MATER-BI) di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.
 - 3) In via sperimentale, la raccolta della frazione UMIDO degli RSU, potrà essere effettuata in una zona ristretta ben delimitata del territorio Comunale.
- Per le Utenze quali, Pubblici Esercizi, Mense, Case di Riposo, Scuole, Asili, Comunità, Attività

Economico Produttive ed altre, con forti produzioni di questa frazione di Rifiuto, poste anche all'esterno della zona delimitata, verrà garantito il Servizio, per il quale potranno essere utilizzati appositi contenitori da svuotare con la medesima frequenza della raccolta per le Utenze domestiche.

4) I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura.

Art. 42 **Frazione secca non recuperabile (Sacco Nero)**
Modalità di conferimento e raccolta

1) Appartengono a tale classificazione tutti i Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati non indicati nelle tipologie di cui ai precedenti Art. 39 – 40 – 41 .

2) La raccolta di tali Rifiuti può essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana, oppure con il sistema dei contenitori stradali.

3) La frequenza dell'asporto potrà essere aumentata, allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo. I Rifiuti secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in sacchetti a perdere di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune (Sacco Nero).

4) Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione di Rifiuti verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Art. 43 **Rifiuti Ingombranti, Materiali in Vetro, Materiali in Metallo, Frigoriferi e Frigocongelatori, e simili, Componenti Elettronici, Polistirolo Espanso**
Modalità di conferimento e Raccolta Differenziata.

1) Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'Art. 5 comma 2 lettere d1) d2) d3) d4) d5) d6) d7) d8) della L.R. 21/93 vengono effettuati con le seguenti modalità:

- a) **Rifiuti Ingombranti:** il conferimento di tali rifiuti di cui all'Art. 5 comma 2 lettere d1) d7) d8), ingombranti, componenti elettronici, polistirolo espanso, di provenienza domestica viene effettuato direttamente dal produttore presso le piattaforme per la raccolta differenziata o le strutture ad esse abbinate, utilizzando per i rifiuti di cui all'Art. 5 comma 2 lettere d1) d7) d8), appositi contenitori di capacità unitaria indicativa pari a 5.000 litri. I Rifiuti di cui all'Art. 5 comma 2 lettera d6), frigoriferi, frigocongelatori e simili, verranno conferiti direttamente da produttore alla **Ecostazione Mobile** presente sul territorio Comunale nelle località, giorni ed orari stabiliti dalla Amministrazione Comunale ed opportunamente pubblicizzati. I rifiuti raccolti verranno successivamente avviati ai centri di stoccaggio, selezione e demolizione allo scopo di separare eventuali rifiuti tossici (oli, acidi, solventi, ecc.) o nocivi (gas, freon, metalli pesanti, ecc.) o riutilizzabili (materiali ferrosi, vetro, ecc.) e successivamente procedere al riciclaggio, recupero, smaltimento finale.

- b) **Materiali di vetro:** tali rifiuti vanno conferiti ai contenitori contrassegnati dal colore verde, di

capacità unitaria compresa tra gli 800 ed i 1.400 litri, dislocati sul territorio comunale, in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 300 abitanti.

c) **Materiali in metallo:** tali rifiuti vanno direttamente conferiti dal produttore alla Piazzola Ecologica. I materiali raccolti verranno conferiti a cura dell'Appaltatore presso i centri di selezione, recupero e riutilizzo autorizzati.

Art. 44 Conferimento e Raccolta dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani

1) Il Detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani ed Assimilati. Il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati assolve ai propri obblighi con le seguenti attività:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'Articolo 15 del D.Lgs. 22/97, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi.

2) Il produttore ha l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi della ditta incaricata dello smaltimento. Ogni fase dello smaltimento dei Rifiuti Speciali Pericolosi deve essere autorizzata dall'Ente Regionale e/o Provinciale.

3) Il Comune, ha facoltà di richiedere ai Produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 45 Conferimento dei Veicoli in demolizione e loro parti

1) Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, ai sensi dell'Art. 7 D.Lgs. 22/97, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli Art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Art. 46 Rifiuti Cimiteriali

1) I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;

2) Ai sensi dell'Art. 7 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 22/97 tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono equiparati ai Rifiuti Urbani.

3) I Rifiuti di cui alla lettera a) del precedente comma 1 devono essere stoccati in cassonetti ubicati all'interno o all'esterno del Cimitero e suddivisi nelle seguenti tipologie:

a) Fiori, erba, ramaglie

Lo svuotamento dei cassonetti contenenti tale tipologia di Rifiuti verrà effettuato con frequenza minima di 2 volte al mese in Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre, Dicembre e minima di 4 volte al mese in Giugno, Luglio, Agosto, Settembre per un totale minimo di n° 32 svuotamenti all'anno. I Rifiuti verranno conferiti presso apposita area Ecologica.

b) Corone, carte, ceri, addobbi ecc.

Lo svuotamento dei cassonetti contenenti tali tipologie di Rifiuti verrà effettuato con la medesima frequenza del regolare servizio di raccolta.

4) I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1 quali resti lignei ed i resti di indumenti del feretro devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori ed avviati all'incenerimento ad impianto idoneo nell'ambito di un sistema sovracomunale.

5) In ogni caso i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterno del feretro destinato all'inumazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile munito di coperchio, sistemati in appositi locali all'interno del cimitero in attesa di essere avviati al recupero.

6) Il trasporto dei rifiuti cimiteriali ad esclusione di quelli assimilabili agli urbani deve avvenire con mezzo idoneo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine della giornata di lavoro.

Art. 47 Rapporti con i Consorzi Nazionali Obbligatori

1) Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata il Comune, eventualmente consorziato con altri Comuni, direttamente o tramite Azienda Municipalizzata o altro Gestore, stipula apposite convenzioni con Consorzi Nazionali Obbligatori istituito ai sensi dell'Art. 9 quater, comma 2 della Legge n° 475 del 09.11.1988.

2) Le convenzioni di cui al primo comma, definiscono in particolare:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 48 Associazioni Ambientaliste e Organizzazioni di Volontariato

1) Il Comune, nel promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere anche delle Associazioni Ambientaliste operanti sul territorio comunale, degli Enti ed Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro di cui all'Art. 6 della Legge N° 266 dell'11.08.1991, nonché di Cooperative di solidarietà, nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate.

2) Le Associazioni e le Organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di Rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli Utenti e in generale alla tutela ambientale, sempre nell'ambito delle specifiche convenzioni stipulate.

Art. 49 **Coinvolgimento degli Utenti**

1) Per una migliore gestione dei rifiuti, il servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli Utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art. 50 **Norma transitoria**

1) La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al precedente Titolo può essere integrata gradualmente a decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento sulla base di programmi annuali che prevedano:

- a) i materiali che si intendono raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata in integrazione a quella esistente;
- c) i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi al Bilancio Comunale;
- d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale

Capo IV **Norme e Servizio di Nettezza Urbana** **Gestione dei Rifiuti Urbani Esterni**

Art. 51 **Premessa**

1) Il presente Titolo tratta le Norme di Nettezza Urbana e la gestione dei rifiuti urbani esterni (dall'Art. 51 all'Art. 55) ed il relativo Servizio (dall'Art. 60 all'Art. 77).

2) La prima parte è rivolta essenzialmente agli Abitanti ed Utenti del Territorio Comunale, la seconda riguarda l'Ente Gestore e l'Appaltatore.

Art. 52 **Divieti ed Obblighi degli Utenti di Spazi Pubblici**

1) È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. Questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per Rifiuti Urbani Esterni (cestini) o nei contenitori per Rifiuti Urbani a seconda della loro natura: misti, vetro, carta, plastica, lattine, Rup ecc.

Art. 53 **Pulizia dei mercati**

1) I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

2) Il Conferimento dei Rifiuti dovrà essere conforme a quanto stabilito nel Titolo 4 a proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi.

3) Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti generati in occasione dei mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore delle medesime dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Comune il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Art. 54**Aree occupate da Pubblici Esercizi, Spettacoli viaggianti**

1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo, quando colmi al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2) Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, chioschi stagionali o simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute.

All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente pulita.

3) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o delle installazioni dei padiglioni.

4) Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del Servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Art. 55**Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte, dei terreni non edificati e terreni agricoli.**

1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti dai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

2) A tale scopo essi devono dotarli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza previa diffida all'asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3) Qualora i responsabili non provvedano e l'accumulo dei rifiuti possa essere pregiudizievole per l'ambiente e l'igiene pubblica, il Sindaco ai sensi dell'Art. 38 Legge 142/90 e successive modificazioni, emette specifica ordinanza diffidando i soggetti interessati a provvedere alla bonifica. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura dell'Ente Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta definite.

4) I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari dell'area od aree. Ove i Tecnici dell'ASL ravvisino elementi di rischio per l'Igiene Pubblica e la salubrità ambientale, l'Appaltatore è tenuto all'intervento d'urgenza dietro richiesta del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, ferma restando la successiva disposizione confermatrice ad opera del Sindaco. Per la prestazione di tali attività il Sindaco potrà altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi d'opera dei Servizi Tecnologico Manutentivi del Comune.

Art. 56**Carico e scarico di merci e deaffissioni di manifesti**

4) Identico comportamento devono tenere i titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, sia per quanto attiene alla comunicazione della data di inizio attività che alle modalità di conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 60 Servizio di Nettezza urbana

- 1) L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di Nettezza Urbana costituisce precipua competenza del Comune, il quale pertanto:
 - a) Definisce le modalità di espletamento del Servizio in funzione alle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali, turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio.
 - b) Stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico, igienico-sanitarie e di qualità delle prestazioni.
- 2) L'Amministrazione Comunale potrà chiedere interventi supplementari all'Appaltatore, previa esibizione di specifico preventivo.
- 3) L'Ufficio Comunale competente, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti,
 - a) Provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi
 - b) Redige una relazione tecnico esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli Utenti.
- 4) Il Comune si riserva la possibilità di apportare in ogni momento, modifiche o integrazioni al Servizio.

Art. 61 Oggetto del Servizio

- 1) Il Servizio di Nettezza Urbana comprende le seguenti condizioni:
 1. Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze
 2. Diserbaggi, opere da cantoniere
 3. Pulizia cortile delle strutture comunali
 4. Pulizia giardini, vasche, fontane
 5. Spazzamento e raccolta ramaglie e fogliame
 6. Pulizia area attorno al Cimitero
 7. Innaffiamento, vasi, fioriere, aiuole spartitraffico
 8. Disinfestazioni
 9. Pulizia griglie
 10. Spurgo pozzetti
 11. Deaffissione manifesti
 12. Cancellazione scritte
 13. Servizio pubblico in caso di incidente
 14. Ulteriori prestazioni

Art. 62 Pulizia strade, Piazze

- 1) Strade e piazze costituiscono il primo insieme di luoghi in cui opera il Servizio di Nettezza Urbana

intesa essenzialmente come "spazzamento" sia manuale che meccanizzato. Sono compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico. Rientrano nella categoria i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali. Sono altresì comprese le strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

2) Il Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento dei reflui delle aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.

3) Per il servizio di spazzamento il Comune individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei regolamenti di igiene e di polizia urbana dell'Amministrazione Comunale. Si stabilisce una frequenza minima settimanale e/o ogni qualvolta il servizio si renda necessario.

Art. 63 Spazzamento manuale

1) Si intende per spazzamento manuale l'intervento realizzato dal netturbino, dotato di mezzo attrezzato per il trasferimento, a motore o manuale, di scopa, pattumiera etc., lungo strade, piazze, viali, vie del centro e delle frazioni nell'ambito di una zona di lavoro. Esso consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno e quindi nel mantenere pulite tutte le aree pubbliche o private ad uso pubblico e le loro adiacenze dai rifiuti di qualsiasi tipo: spazzatura, sabbia, terriccio, detriti, ramaglie, foglie, erbacce, carogne, di animali, escrementi, carta involucri, sacchetti, materiali vari intorno ai contenitori.

2) Si intendono quali aree e spazi da mantenere puliti tutti quelli soggetti a pubblico transito, compresi marciapiedi, passaggi pedonali, parcheggi pubblici, portici nonché aiuole, aree verdi, spartitraffico, vasi, fioriere, rive ecc.

Art. 64 Spazzamento meccanizzato

1) Sull'intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine che consentono l'intervento dei mezzi speciali utilizzati, sia sotto il profilo dell'incidenza sul traffico, sia sotto il profilo della tipologia della pavimentazione stradale, potrà essere realizzato un servizio di spazzamento stradale a mezzo delle apposite spazzatrici.

2) Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere realizzato avendo particolare riguardo a non procurare lesioni nella pavimentazione. Particolare cura dovrà essere posta nel caso di strade cubettate per evitare che venga aspirata, insieme con la polvere, la sabbia che si trova in mezzo ai cubetti con la funzione di mantenerli saldi e stabili.

Art. 65 Cestini portarifiuti

1) Costituisce principio di riferimento nell'impostazione del servizio di Nettezza urbana, il prevenire la formazione dello sporco sul suolo, mediante l'approntamento di un ampio numero di punti dotati di apposito cestino nel quale l'utente possa facilmente liberarsi dei rifiuti al momento del loro formarsi.

2) Pertanto allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati dal Comune appositi cestini a norma delle disposizioni emanate dall'Ufficio competente (

Arredo urbano). Detti cestini non potranno essere usati per il conferimento dei Rifiuti Urbani Interni ed Ingombranti.

3)E' inoltre vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsiasi dimensione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con frequenza settimanale.

4)Il Comune manterrà a disposizione del servizio i cestini e cestini portarifiuti di sua proprietà già collocati, riservandosi di incrementare il numero nelle zone in cui già esistono, sia dotando degli stessi cestini le zone che ancora non ne sono provviste.

Art. 66 Diserbaggi, opere da cantoniere

1)Qualora lungo i margini stradali, le coste, nelle cunette, sui marciapiedi, lungo le aiuole si dovesse riscontrare la crescita di erbe infestanti, il Comune dovrà provvedere al loro taglio regolare nonché alla loro rimozione per estirpazione ed al diserbo mediante l'uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, evitando, con l'adozione autonoma di tutte le necessarie misure, di creare nocimento o danno a persone, animali, cose.

Art. 67 Pulizia strutture Comunali

1)Deve essere effettuata la pulizia , di tutte le aree esterne di proprietà Comunale comunemente soggette ad uso pubblico.

Art. 68 Pulizia giardini, vasche, fontane

1)Deve essere curata la pulizia di tutti i giardini pubblici e le aree verdi del Comune compresi parchi gioco, parchi extraurbani con pronta eliminazione di qualsivoglia materiale, cartacce, involucri ecc che deturpino l'ambiente.

2)Si provvederà inoltre alla pulizia delle vasche e fontane pubbliche ovunque presenti sul territorio comunale, evitando che si formino ed accumulino materiali capaci di ostacolare lo scarico delle acque.

Art. 69 Spazzamento e raccolta ramaglie e fogliame

1)Dalle vie, strade, piazze e suolo pubblico in genere, dovranno essere spazzate e raccolte fogliame e ramaglie con conseguente trasporto in discarica o impianto di compostaggio. In particolare dovranno essere effettuati gli immediati interventi necessari per evitare otturazioni e garantire lo scolo delle acque attraverso le feritoie delle griglie e caditoie stradali, ogni qualvolta la situazione lo richieda.

Art. 70 Innaffiamento vasi, fioriere, aiuole spartitraffico e aree mercatali

1) In occasione di particolari situazioni potrà essere attuato il servizio di innaffiamento sulle strade, viali, vie e piazze del centro abitato a maggior traffico veicolare.

2)Potranno altresì essere innaffiate, le aiuole a verde ed aiuole spartitraffico, piante coltivate, vasi e fioriere facenti parte dell'arredo urbano.

3)Potranno altresì essere innaffiate le aree comunali mercatali con frequenza corrispondente all'attività dei singoli mercati.

Art. 71 Lavaggi strade

1) Sarà effettuato solo qualora si renda necessario, per le particolari utilizzazioni del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

Art. 72 Disinfestazioni

1) Interventi di disinfestazioni potranno rendersi necessari, in alcune zone del territorio comunale, durante alcuni periodi dell'anno, particolarmente molestate da animali.

Art. 73 Spurgo pozzetti

1) Le griglie, caditoie, tombini, pozzetti stradali dell'intero territorio comunale dovranno essere tenuti puliti e sgombri di qualsivoglia rifiuto, detrito od ostacolo in genere., in modo da favorire il normale deflusso delle acque piovane. La pulizia straordinaria, con il lavaggio e lo svuotamento completo e l'eliminazione dei detriti dovrà essere svolta utilizzando un apposito mezzo "esurgo pozzi".

Art. 74 Deaffissioni di manifesti e cancellazione scritte

1) La rimozione dei manifesti affissi in luogo non consentito e la cancellazione di scritte dovrà essere realizzata con immediatezza su tutto il territorio comunale.

Art. 75 Servizio pubblico in caso di incidente

1) Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiali, il servizio di pulizia è effettuato con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

Art. 76 Ulteriori prestazioni

1) Si rimanda al Capitolato per quanto concerne le "Prestazioni Occasionali e Straordinarie", suscettibili di continua modifica in numero e tipo.

Art. 77 Smaltimento dei "Rifiuti esterni"

1) Lo smaltimento dei "Rifiuti Esterni" provenienti dalle operazioni di Nettezza Urbana, verrà effettuato presso impianti autorizzati, sia ad opera dell'Appaltatore per le parti di propria competenza con propri mezzi e maestranze, sia dal Comune per le parti derivanti dai Servizi svolti in Economia.

2) I quantitativi di Rifiuti Esterni raccolti e smaltiti verranno registrati come già per i rimanenti Rifiuti.

Art. 78 Pesatura dei rifiuti

1) Tutti i Rifiuti raccolti sul territorio del Comune di **COLICO**, devono essere pesati e i relativi dati resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'Utente, suddivisi per flussi: Rifiuti Misti, Rifiuti

Omogenei (vari tipi), RUP (vari tipi), RUI (vari tipi), Rifiuti Esterni.

Capo V Servizio Antigelo e Servizio neve

Art. 79 Premessa

1)I Servizi "Antigelo e Neve" nascono entrambi dalla necessità di rimediare agli effetti del freddo sulle strade, ma vengono mantenuti distinti in quanto, se è vero che con la neve aumentano i problemi dovuti al gelo, gli stessi sussistono anche senza che ci sia nevicata.

2)Verrà pertanto trattato separatamente il Servizio Antigelo, beninteso che, in caso di nevicata, lo stesso dovrà continuare a operare a completamento del "Servizio Neve".

3)Per quanto concerne il Servizio Neve, questo opererà in due tempi: spartimento della neve e successivamente sgombero della stessa, ma soltanto nei casi in cui diventi indispensabile (problemi di traffico, pericolo per le persone).

Art. 80 Servizio Antigelo

1)Il Servizio Antigelo, articolato in varie iniziative a seconda delle esigenze che via via si verificheranno, dovrà essere effettuato con interventi anche notturni, e consiste principalmente in:

- a) Spandimento di sabbia e/o sale o comunque di miscele criodiatriche ovunque il suolo (strada, piazza, marciapiedi ecc) anche in assenza di nevicata, si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

- b) Disotturazione dei pozzetti gelati, rimozione e prevenzione (spandimento di sale) delle formazioni di ghiaccio che occludono le feritoie delle griglie stradali, su tutte le vie e piazze comunali.

Art. 81 Spartimento della neve

1)Lo spartimento della neve sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade e dovrà essere fatto in modo da sgomberare tutta la neve dal sedimento stradale in modo da permettere un comodo transito, attenendosi comunque sempre alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2)Tempestività, facilitazione del traffico automobilistico e pedonale, regolarità del deflusso delle acque di fusione fino alle caditoie e griglie stradali dovranno caratterizzare l'intervento.

3)Sarà particolare cura del personale addetto, dapprima operare in modo, e successivamente controllare che le stesse griglie e caditoie non rimangano otturate dalla neve ammassata sui bordi della strada a seguito dello spartimento o da altri materiali trasportati dalle acque di fusione.

Art. 82 **Spartimento della neve: obblighi degli Automobilisti**

1) In caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. è fatto obbligo agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede fino a quando il Comune non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Art. 83 **Sgombero della neve**

1) Per "sgombero della neve" si intende l'insieme delle operazioni per consentire un agevole transito automobilistico e garantire senza pericolo di sorta l'utilizzo di marciapiedi ed aree pedonali in genere.

Art. 84 **Sgombero della neve: obblighi dei frontisti**

1) In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, o piazza di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza sistemando la stessa a cavallo tra il bordo della strada e lo stesso marciapiede. La neve deve essere altresì spalata dagli imbocchi delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

- a) Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi o piazze, tale obbligo si riferisce al suolo per una larghezza di 1,5 m. per l'intero fronte della proprietà, come sopra.
- b) Nelle aree sgomberate, i "frontisti" sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto lo zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio e verglas.
- c) Agli abitanti di ogni edificio è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti da cornicioni e tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei passanti.

Capo VI **Zone con Insediamenti Sparsi**

Art. 85 **Insediamenti Sparsi**

1) Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.

2) Il Comune estende il regime di privativa della raccolta di rifiuti urbani interni nelle zone con insediamenti sparsi perimetrate con il colore giallo e contraddistinte con la lettera B) nelle planimetrie di cui nell'allegato B4.

Art. 86 **Zone sparse con Regime di Privativa**

1) I rifiuti urbani interni prodotti negli insediamenti sparsi di cui al comma 2 del precedente Articolo sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui all'Articolo 30 del presente Regolamento

2) Per la raccolta sono usati contenitori del tipo cassonetti e/o trespoli reggisacco, aventi le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti Art. 25 – 26.

3) I contenitori sono sistemati in apposite aree di alloggiamento, individuati in modo da non ostacolare il

passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in regione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti e comunque in modo che ogni insediamento abbia un contenitore ad una distanza massima di metri 300 elevabile fino a metri 600 per casi particolari.

4) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati a cura del servizio con le stesse modalità e cadenze previste dall'Articolo 28

5) Per quanto non espressamente non previsto dal presente Articolo si fa riferimento alle disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati.

Art. 87 Raccolta differenziata

1) Le frazioni di rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata sono conferite nei contenitori specifici predisposti dal servizio.

2) Ai fini di cui al presente Articolo il Comune può installare uno o più contenitori previsti dal precedente Capo III del Titolo 4 nei pressi degli insediamenti sparsi, qualora la quantità e la qualità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.

Art. 88 Spazzamento

1) Lo spazzamento delle strade comprese nelle zone di cui al presente Capo è effettuato dagli operatori del servizio con le stesse modalità previste dagli Art. 63 - 64 e seguenti.

Art. 89 Trasporto

1) I rifiuti prodotti sono trasportati mediante i normali automezzi previsti per i rifiuti urbani interni.

2) Nell'ambito delle zone di cui al presente Capo, il Comune può individuare delle stazioni di trasferimento per le quali dovranno essere acquisite apposite autorizzazioni

TITOLO 5 ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA

Art. 90 Conferimento dei Rifiuti

1) Nelle zone situate fuori dalle zone di raccolta obbligatorie di cui al comma 3 dell'Articolo 59 del Decreto n° 507, i Produttori debbono conferire i rifiuti urbani comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita.

Art. 91 Spazzamento

1) Nelle zone di cui al presente Capo, il Comune non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori.

2) I proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori, nel cui caso le spese previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

Art. 92 Attività stagionali

1) Nelle zone perimetrale con il colore verde e contrassegnate dalla lettera c) nelle planimetrie di cui

all'allegato B4 (spiagge marittime e lacuali, località montane ecc.) normalmente esclusi dal servizio raccolta dei rifiuti urbani interni, la raccolta dei medesimi viene effettuata nei soli mesi di Giugno – Luglio- Agosto e Settembre.

Art. 93 Modalità del servizio

- 1)Almeno 15 giorni prima dell'inizio della stagione, il Comune provvede a fornire le zone interessate dei contenitori previsti dal presente Regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani interni.
- 2)I contenitori sono sistemati su apposite aree allestite in quantità idonea a far fronte alla richiesta degli Utenti che si prevede possano affluire.
- 3)In ogni area allestita sono sistemati, possibilmente uno o più contenitori per la raccolta differenziata. Tali contenitori possono essere allocati anche in prossimità di centri aggregativi, ristoranti parcheggi ecc.

Art. 94 Rinvio

- 1)Per quanto concerne le modalità di conferimento, spazzamento e trasporto, si applicano le disposizioni contenute nel Titolo 4 del presente Regolamento.

TITOLO 6 VALIDITA' REGOLAMENTO, CONTROLLO E SANZIONI

Art. 95 Validità

- 1)La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
- 2)Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Urbani Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione Comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.
- 3)E' fatto obbligo a chiunque per le proprie competenze di osservarlo e farlo osservare come Regolamento del Comune di **COLICO**

Art. 96 Vigilanza

- 1)In attuazione del D.Lgs 22/97 la Provincia e l'ARPA sono preposte al controllo dello Smaltimento dei rifiuti. Alla Provincia spetta altresì l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza, delle opere realizzate ai Progetti approvati ed in generale sugli impianti e sulle attività di smaltimento dei rifiuti.
- 2)Da parte della Provincia sono altresì oggetto di valutazione qualitativa i rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali raccolti per ciascuna frazione di rifiuto.
- 3)A far tempo dall'istituzione dei Servizi di Raccolta Differenziata, la Polizia Municipale (Vigilanza Urbana) assicura la sorveglianza sul rispetto delle modalità di Conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo all'obbligo del Conferimento separato dei Rifiuti Urbani Pericolosi.
- 4)La Polizia Municipale dovrà anche controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente Regolamento, dalle previste ordinanze del Responsabile del Servizio ed in generale dalla normativa vigente dei rifiuti.

Art. 97**Sanzioni**

1) Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal n. 50 al n. 54 di detto decreto e quelle previste dalla L.R. n. 21/93, nonché quelle previste dagli artt. dal 106 al 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni. (allegati B1 e B2 al presente Regolamento).

2) Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osserveranno le norme stabilite dal Capo I, sez. 1^a e 2^a, della L. 24/11/1981, n. 689. L'accertamento delle violazioni sarà effettuato dalla vigilanza urbana nonché dagli organi istituzionali preposti.

Art. 98**Osservanza**

1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs n. 22/97 e le relative norme tecniche, di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei Regolamenti Comunali.

ALLEGATO B3

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e Juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati,
- Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- Accessori per l'informatica.

NORME SANZIONATORIE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 255 del *Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006*, chiunque, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 € a 620 €. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 155 €.

Sono altresì sanzionati i seguenti comportamenti espressamente vietati dal vigente *"Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili"*:

Art. Regolamento	Descrizione	Sanzione Minima	Sanzione Massima
9 lett. a	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta	25 €	250 €
9 lett. b	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nel giorno e fuori dall'orario di raccolta del servizio "porta a porta"	25 €	250 €
9 lett. c	Danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di smaltimento rifiuti	50 €	500 €
9 lett. d	Intralciare l'opera degli addetti al servizio	25 €	250 €
9 lett. e	Conferire materiali accesi o non completamente spenti	50 €	500 €
9 lett. g	Conferimento dei rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati, liquidi, ecc.	25 €	250 €
9 lett. i	Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico (bucce, carta, escrementi di animali, ecc.)	25 €	250 €
9 lett. J	Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti	25 €	250 €
9 lett. l	Lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di Legge e dei Regolamenti Comunali, quali ad esempio: la combustione e/o immissione in pubblica fognatura	50 €	500 €
9 lett. m	Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti	25 €	250 €
43 lett. b	Inserire vetro nei sacchetti per la raccolta ordinaria	25 €	250 €
52 - 54	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	25 €	250 €
55	Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili o simili	25 €	250 €
76	Uso improprio o affissione di manifesti sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti e in luoghi non consentiti	25 €	250 €
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci (per esempio: utilizzo improprio del tesserino di riconoscimento) sanzionate ai sensi del vigente <i>Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito della violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze del comune</i>	25 €	500 €

--	--	--	--

